



COMUNE DI CANELLI  
Provincia di Asti

SINDACO

**ORDINANZA n. 10/2024 del 22/04/2024**

**Oggetto: PROROGA DEL PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ED IMPOSIZIONE DEI LIMITI DI UTILIZZO GIORNALIERI.**

#### IL SINDACO

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2001, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che il Comune di Canelli è inserito nella zona climatica E dell'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di ottobre e il 15 di aprile;

Visto il D.M. n. 383 del 6/10/2022, che riduce di 15 giorni il periodo di accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento e di 1 ora la durata giornaliera di accensione previsti dall'art. 4 del D.P.R. n. 74 del 2013, portando i limiti per la zona climatica E a un orario massimo di 13 ore giornaliere tra il 22 ottobre e il 7 aprile;

Visto l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;

Considerato che, negli ultimi giorni, le temperature registrate in Canelli concentrico e zone limitrofe dalle stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte, sono risultate particolarmente basse rispetto alle temperature medie tipiche del periodo;

Tenuto conto che le previsioni metereologiche lasciano presumere che le temperature giornaliere, per i prossimi giorni, si manterranno ancora inferiori alle medie del periodo;

Tenuto conto della necessità di contenere il consumo energetico e la riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visti pertanto:

- il regolamento UE 2022/1369;

- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;
- il D.M. n. 383 del 6/10/2022;

### **ORDINA**

- 1) La proroga del termine di spegnimento di tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento (senza distinzione di fonte energetica) al 01/05/2024.
- 2) La limitazione del periodo giornaliero di funzionamento a massimo 6 ore/giorno dalla data odierna al 01/05/2024.

La presente limitazione non si applica:

- A) agli edifici adibiti a cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossicodipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- B) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- C) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- D) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui il riscaldamento degli ambienti si funzionale ad esigenze tecnologiche o di produzione.

### **ORDINA ALTRESI'**

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

### **EVIDENZIA**

che la presente ordinanza potrà essere revocata o modificata con ulteriore analogo provvedimento qualora le ragioni che ne hanno giustificato l'emissione venissero a mutare.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio ovvero
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Canelli, li 22/04/2024

**IL SINDACO**  
Lanzavecchia Paolo\*

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate